

REGOLAMENTO DI PROCEDURA PER LA MEDIAZIONE

Redatto ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010 come modificato dalla "Riforma Cartabia", del D.M. n. 150 del 24/10/2023 e del D.Lgs. n. 216 del 27/12/2024 "Correttivo Riforma Cartabia".

Dichiarazione di adozione della tabella delle spese di mediazione di cui alla Tabella A allegata al D.M. 150/2023 (art. 13, comma 4):

Articolo 1 – Premessa

1. Con il presente regolamento si intende disciplinare la procedura dell'attività di mediazione sottoposta a "Sistema A.R. Mediazione S.r.l." in sigla "ARSMEDIA S.r.l.", Organismo indipendente iscritto al n. 666 del registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione per la risoluzione amichevole delle controversie in materia civile e commerciale, secondo le previsioni del D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 così come modificato dalla cd. "riforma Cartabia" nel 2022 e dal D.M. 24 ottobre 2023 n. 150 e da ogni normativa ad esse collegate.
2. Il servizio di conciliazione intende favorire la definizione negoziale e amichevole delle controversie che insorgono tra le Parti aventi ad oggetto qualsiasi controversia in ambito civile e commerciale, vertente su diritti disponibili.
3. La procedura del presente regolamento viene ispirata a criteri di informalità, professionalità, rapidità, qualità e riservatezza.
4. Le Parti che vogliono fruire del servizio di mediazione di ARSMEDIA S.r.l., accettano le regole ed i principi sanciti nel presente regolamento.

Articolo 2 – Attivazione della procedura di mediazione

1. La procedura di mediazione presso l'Organismo ARSMEDIA S.r.l. deve essere attivata da chi intende promuoverla attraverso la compilazione della domanda, utilizzando i modelli disponibili presso la sede principale e le sedi secondarie accreditate da ARSMEDIA S.r.l. o scaricabili dal sito web della stessa (www.arsmediasrl.it).
2. La domanda potrà essere presentata anche in forma libera, ex art 3 comma 3 del D.Lgs. 28/2010. La mediazione può svolgersi in presenza, secondo modalità telematiche o in modalità mista secondo quanto disciplinato in seno al presente regolamento in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 28/2010. La Parte Istante dovrà indicare nella modulistica la modalità con cui intende partecipare al procedimento di mediazione e analogamente, al momento dell'adesione, dovrà indicarlo la Parte Chiamata. In mancanza di indicazioni la mediazione si intenderà attivata in presenza.

3. In specie, la domanda deve essere depositata a mani presso le sedi accreditate di ARSMEDIA S.r.l. o inviata dal richiedente – con PEC (posta elettronica certificata), con PEO (posta elettronica ordinaria), o lettera raccomandata A/R, o comunque con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, unitamente alla copia di un valido documento di riconoscimento ed all'attestazione comprovante l'avvenuto pagamento delle "Indennità del Primo Incontro", spese di avvio e spese di mediazione, previste per il procedimento.

4. La struttura accreditata, territorialmente competente, inoltrerà tempestivamente la domanda ricevuta alla Segreteria dell'Organismo per l'attribuzione del numero progressivo di protocollo alla pratica e l'avvio delle conseguenziali attività.

5. La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente, o dal suo procuratore cui abbia conferito delega alla presentazione, e deve contenere le seguenti informazioni, eventualmente anche come allegati:

- a) la Sede territoriale accreditata prescelta, eventualmente derogabile ai sensi dell'art 4 co. 1 del D.Lgs. 28/200 con il consenso di tutte le Parti.
- b) le generalità, l'indirizzo, il recapito telefonico, il codice fiscale e/o la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica del richiedente, corredata da copia del documento di identità;
- c) le generalità, l'indirizzo dello studio, il recapito telefonico, il cellulare, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria, quello di posta elettronica certificata, dell'avvocato cui viene conferita procura, ove previsto e/o già individuato;
- d) le generalità delle controparti ed ogni dato utile a facilitare l'effettuazione delle correlate comunicazioni;
- e) la natura della mediazione, in materia obbligatoria, demandata dal Giudice, volontaria o da clausola contrattuale;
- f) la descrizione dell'oggetto del contendere e delle ragioni che lo sottendono;
- g) le ragioni della pretesa avanzate dalla Parte che attiva la procedura e, nel caso di domanda congiunta, le richieste di tutte le Parti;
- h) l'Organo Giudicante territorialmente competente;
- i) l'eventuale documentazione a sostegno delle richieste avanzate in domanda;
- l) il valore indicativo della controversia, individuato – ove possibile - secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile. Per i casi di valore indeterminato/indeterminabile, è dovuta a titolo di spese di avvio la somma indicata dal D.M. 150/2023, art. 28, comma 4 (euro 110,00 ridotto del 20% per le materie di cui all'art. 5 co. 1 e art. 5 quater del D.Lgs. 28/2010); ed a titolo di spese di mediazione gli importi di cui all'art. 28, comma 5 e comunicato alle Parti.

In ogni caso al momento della presentazione della domanda dovranno essere comunicate le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore. Qualora al momento dell'adesione sia introdotta un'ulteriore domanda si dovrà indicare il relativo valore. Ai fini della determinazione del valore della lite e dell'eventuale accordo, anche successiva, si intendono qui richiamate le disposizioni dell'art. 29 del D.M. 150/2023;

- m) l'eventuale procura notarile o la procura speciale sostanziale conferita al difensore o a terzi.
- n) l'eventuale concorde indicazione del Mediatore scelto tra quelli accreditati dall'Organismo, effettuata di comune accordo tra le Parti del procedimento;
- o) l'indicazione delle Parti di voler svolgere il procedimento di mediazione in modalità telematica o mista, o di poter svolgere anche solo uno o più incontri da remoto quando la mediazione non sia svolta in modalità telematica;
- p) l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, dei dati sensibili e di quelli giudiziari forniti dalle Parti che verranno trattati dall'Organismo in conformità a quanto disposto dall'articolo 47, co. 6 del D.M. 150/2023 – Regolamento UE 2016/679 oltre che alle disposizioni di cui alla Legge 196/2003 e sue ss.mm.ii.;
- q) l'accettazione del presente regolamento e delle tabelle delle indennità allegate ed applicate dall'Organismo.

6. La domanda compilata in modo incompleto o erroneo, va integrata e rettificata a cura del richiedente, appositamente informato dalle strutture segretariali dell'Organismo, e l'Organismo si riserva – in relazione alla natura e rilevanza del dato mancante – di protocollare e far decorrere l'avvio del procedimento dall'effettuata rettifica/integrazione comunicata all'Organismo.

Articolo 3 – Sede della mediazione

1. La mediazione si svolge nella Sede accreditata di ARSMEDIA S.r.l. prescelta nella domanda di mediazione in base al criterio del luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia.
2. Il luogo di svolgimento della mediazione è derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore, e del responsabile dell'organismo (art. 22, co. 1, lett. a) del D.M. 150/2023 – si richiama anche l'art.4, co. 1 del D.Lgs. 28/2010).
3. Nel caso di più domande presentate per la stessa controversia presso diversi Organismi competenti, conformemente alla previsione dell'art. 4 comma 1 del D.Lgs. 28/2010, la procedura sarà svolta presso l'Organismo ove è stata depositata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data ed all'ora di ricezione della domanda così come registrata presso il registro degli affari di mediazione dell'Organismo.

Articolo 4 – Nomina del mediatore ed avvio del procedimento di mediazione

1. Al momento del deposito della domanda, il Responsabile dell'Organismo designa immediatamente, e comunque di norma entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, uno dei Mediatori accreditati, dopo aver preventivamente valutato e verificato il curriculum scolastico/universitario e la competenza professionale, designando il mediatore ritenuto più idoneo per il caso concreto.
2. Per la scelta si terrà quindi conto delle specifiche competenze professionali del Mediatore e, per quanto applicabile, si integrerà un criterio di tipo turnativo e, ove possibile, tra i mediatori della Sede competente o prescelta. Per i casi connotati da particolare complessità, verranno privilegiate le specifiche conoscenze tecniche di settore richieste dalla natura della controversia e delle pregresse attività di mediazione espletate sul campo. Quando applicabile, l'Organismo provvede a raggruppare per categorie professionali i propri mediatori accreditati, tenendo conto delle diverse aree di specifica competenza professionale (ad esempio giuridica, tecnico-scientifica, giuridico-economica, medica, umanistica, ecc.) nonché, all'interno di ciascuna di esse, del grado di competenza/seniorità in materia di mediazione di ciascuno di essi (periodo di svolgimento dell'attività di mediazione, grado di specializzazione, eventuali contributi scientifici, partecipazioni a master o corsi di specializzazione, numero di mediazioni svolte e quante con successo, ecc.).
3. Nell'assegnazione dell'incarico fra i diversi mediatori si procederà innanzitutto a valutare la natura della controversia e, di conseguenza, si identificherà la specifica area di competenza professionale definita, o quella prevalente per il caso in esame. Se la controversia viene considerata dal Responsabile dell'Organismo, di normale gestione o complessità, si tenderà ad applicare un criterio di turnazione fra i mediatori inseriti nelle varie aree di competenza. Se viceversa si tratta, sempre a giudizio del Responsabile, di controversia che presenta profili di elevata difficoltà - per il valore rilevante della pratica, per la sua definizione in diritto, per la necessità di applicare più sofisticate tecniche di mediazione - si dovrà procedere ad una designazione in favore dei mediatori connotati dal possesso di particolari specifiche competenze ed alta professionalità, nonché dell'esperienza maturata sul campo.
4. La designazione del Mediatore può avvenire su concorde indicazione delle Parti; in difetto di indicazione concorde o l'Organismo qualora ritenga dover disattendere dette indicazioni, procede alla nomina in conformità dei criteri predeterminati dall'Organismo (sopra esplicitati).
5. Il Mediatore è tenuto a sottoscrivere, la dichiarazione di impegno con la quale manifesta la sua indipendenza e imparzialità secondo il modello allegato al presente Regolamento (allegato 1). In particolare il mediatore attesta l'insussistenza di motivi di incompatibilità sottoscrivendo la specifi-

ca dichiarazione di "Accettazione Incarico di Mediatore e dichiarazione di Indipendenza, Imparzialità e Riservatezza", impegnandosi a comunicare tempestivamente al Responsabile dell'Organismo e alle Parti tutte le circostanze, emerse durante la procedura, idonee ad incidere sulla sua indipendenza e imparzialità. Il Mediatore assume con la sottoscrizione gli ulteriori impegni previsti dal Regolamento oltre quelli previsti dalla normativa vigente.

6. Il Responsabile dell'Organismo può nominare per le controversie che si caratterizzano per la particolare complessità o che richiedano per loro natura peculiari competenze tecniche uno o più mediatori ausiliari. I mediatori ausiliari opereranno sotto la guida e la direzione del mediatore principale che resterà l'unico effettivo responsabile del procedimento di mediazione. La nomina di più mediatore per lo stesso procedimento non comporta alcun onere economico aggiuntivo per le Parti.

7. Ai Mediatori iscritti nell'elenco di ARSMEDIA S.r.l. spetta, per ogni singolo affare trattato, un compenso, pari al 35% delle spese di avvio e di mediazione effettivamente incassate dall'organismo a conclusione del procedimento, oltre eventuale cassa, ritenuta d'acconto e iva come per legge, salvo diversi accordi scritti. In caso di intervenuto accordo, il compenso sarà pari al 40% delle spese di avvio e di mediazione effettivamente incassate.

8. Ai Mediatori iscritti nell'elenco di ARSMEDIA S.r.l. che siano anche responsabili di sede operativa spetta un compenso pari al 65% delle spese di avvio e di adesione effettivamente incassate dall'Organismo a conclusione dei procedimenti, oltre eventuale cassa, ritenuta d'acconto e iva come per legge, salvo diversi accordi scritti. In caso di intervenuto accordo, il compenso sarà pari al 70% delle spese di avvio e di mediazione effettivamente incassate.

9. Nel caso di mediazione svolta in co-mediazione, da un mediatore titolare e un mediatore ausiliario, i compensi riconosciuti dall'organismo di mediazione vengono suddivisi tra i Mediatori in egual misura, salvo diverso accordo scritto.

10. In caso di sopravvenuta impossibilità del Mediatore di svolgere il suo incarico, l'Organismo procederà senza indugio alla sua sostituzione nel rispetto dei criteri predeterminati dall'organismo (art. 22 co. 1, lett. p) D.M. 150/2023). Il Responsabile dell'Organismo, ravvisato che il Mediatore incaricato si trovi in una situazione di incompatibilità allo svolgimento della mediazione, ovvero il Mediatore incaricato comunichi al Responsabile dell'Organismo di trovarsi in tale condizione, ovvero le Parti comunichino motivando al Responsabile dell'Organismo di ritenere che il Mediatore incaricato sia incompatibile con la trattazione dell'affare di mediazione, provvede alla sua immediata sostituzione. Non possono essere nominati mediatori coloro i quali si trovano in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 51 del codice di procedura civile, o previste dal codice etico ovvero, ove applicabili, da codici deontologici di appartenenza.

11. Sulle mediazioni che il Responsabile dell'Organismo gestirà personalmente in qualità di mediatore accreditato, l'eventuale esigenza che dovesse insorgere per la sua sostituzione e la conseguente nomina di altro mediatore - secondo quanto disposto dall'art.22 co. 1, lett. o, del D.M. 150/2023 - sarà cura del socio più anziano di età di ARSMEDIA S.r.l. provvedervi.

12. Il Mediatore è privo del potere di rendere giudizi e decisioni vincolanti, e gli è fatto assoluto divieto di percepire compensi direttamente dalle Parti. Il mediatore può gestire autonomamente, anche con l'ausilio del personale di segreteria, tutte le comunicazioni e gli adempimenti relativi alla mediazione.

13. Il Responsabile dell'Organismo fissa il primo incontro tra le Parti non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle Parti. Se la scadenza del quarantesimo giorno cade in un giorno festivo, la data può essere fissata al giorno lavorativo immediatamente seguente. Nel computo dei giorni non si tiene conto del giorno di presentazione della domanda.

14. La domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura, la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell'organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione (art. 8, co. 1 del D. Lgs n. 28/2010)..

15. Dal momento in cui le Parti ne vengano a conoscenza, ai sensi dell'art. 8 comma 2 D.Lgs. 28/2010, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta. La Parte Istante può comunicare alla Parte Chiamata la domanda di mediazione presentata all'Organismo, restando fermo l'obbligo della comunicazione formale in capo all'Organismo.

16. La Parte nei confronti della quale è stata presentata domanda di mediazione, se intende aderire all'avviata procedura, deve compilare una dichiarazione di adesione e depositarla o inviarla - per posta elettronica PEC o per email, o con lettera raccomandata A/R, o con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione - presso la segreteria dell'organismo o depositarla presso la struttura territoriale ove è pendente la procedura, unitamente alla copia di un valido documento di riconoscimento e della attestazione comprovante l'avvenuto pagamento delle spese di adesione al procedimento ai sensi del D.M. 150/2023.

Articolo 5 – Il procedimento di mediazione

1. Il procedimento mediazione ha una durata di 6 mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per periodi, di volta in volta, non superiori a tre mesi.

2. Quando il Giudice procede ai sensi dell'art. 5, co. 2, o dell'art. 5-quater, co. 1, del D.Lgs. 28/2010, il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per una sola volta, di ulteriori tre mesi.
3. Il termine di durata del procedimento di mediazione non è soggetto a sospensione feriale. Il predetto termine nel caso in cui il comma 1, decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione e, nel caso di cui all'articolo 5, comma 2, o dell'articolo 5-quater, comma 1, del d.lgs. 28.10
4. La proroga ai sensi dei commi 1 e 2 risulta da accordo scritto tra le parti allegato al verbale di mediazione o risultante da esso.
5. Nei casi di cui al comma 2, le parti comunicano al Giudice la proroga del termine mediante produzione in giudizio dell'accordo scritto o del verbale da cui esso risulta.
6. Per iniziare il procedimento di mediazione le Parti devono corrispondere le indennità di primo incontro, spese di avvio e spese di mediazione, ai sensi dell'art. 28, commi 4 e 5 del D.M. 150/2023, oltre alle spese vive e documentate di cui all'art. 28, comma 3 del citato Decreto Ministeriale.
7. Secondo il dettato normativo dell'art. 22, co. 1, lett. n) del d. m. 150/2023, la disponibilità temporale destinata dall'Organismo allo svolgimento del primo incontro, sarà non inferiore a due ore; limite temporale eventualmente estensibile, in presenza di un rilevante numero di parti o per la particolare complessità delle questioni controverse, e comunque, per raggiungere, ove possibile, la conciliazione al primo incontro riscontrandosi concreta possibilità del buon esito della procedura di mediazione. E' fatto salvo il caso della necessità di ampliare il contraddittorio per effetto della chiamata in mediazione di terzi soggetti. Il primo incontro può terminare prima delle due ore solo per volontà delle Parti.
8. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e 5 quater del decreto legislativo (art. 22, co. 1, lett. q) del D.M. 150/2023), il Mediatore in ogni caso terrà il primo incontro con la Parte Istante anche in mancanza di adesione della Parte Chiamata in mediazione e redigerà al termine processo verbale dell'incontro.
9. Qualora il procedimento prosegua con incontri successivi al primo, l'Organismo potrà richiedere quale acconto il 50% delle indennità di mediazione calcolate in base alla tabella A allegata al presente regolamento per lo scaglione di riferimento. Le somme versate in acconto verranno conteggiate al termine del procedimento sul maggior importo che dovrà essere corrisposto. In ogni caso le Parti dovranno corrispondere l'intero importo dovuto prima del rilascio del verbale conclusivo del procedimento. Eventuali comunicazioni o interventi in merito all'attivata procedura - fatte pervenire dalla Parte Chiamata senza preventiva o contestuale adesione al procedimento - non saranno in ogni

caso considerate giustificative della mancata adesione, eccetto eventuali casi disciplinati da motivi oggettivi e/o normative (ad esempio carenza di legittimazione passiva, incompetenza territoriale, incompetenza per prevenzione, errore di persona, morte, dichiarazione di incapacità giuridica, ...), né saranno verbalizzati i contenuti ivi riportati per non vanificare lo spirito della mediazione, che presuppone il confronto reciproco e diretto tra le Parti.

10. Per le materie obbligatorie o demandate dal Giudice, al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le Parti devono partecipare personalmente con l'assistenza dell'Avvocato.

11. Durante il primo incontro il Mediatore, che procederà ad identificare tutti i partecipanti a mezzo validi documenti d'identità, chiarisce alle Parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, nonché le regole che disciplinano la presenza delle stesse innanzi al mediatore. Il Mediatore pertanto informa le Parti circa gli adempimenti di natura economica connessi alla procedura nonché dei vantaggi legislativamente previsti, anche di natura fiscale, per chi aderisce attivamente alla stessa, esplicita la propria dichiarazione di imparzialità, indipendenza e riservatezza già assunta con la sottoscrizione dell'apposito modulo al momento dell'accettazione dell'incarico, invita quindi le parti e i rispettivi difensori, ove previsti o presenti, a confrontarsi nel merito della questione cooperando in buona fede e lealmente.

12. Le Parti, qualora siano impedita a partecipare personalmente alla procedura di mediazione per documentati giustificati motivi possono delegare con procura speciale sostanziale un proprio rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei necessari poteri per la conciliazione della controversia; sono fatti salvi i casi in cui è richiesta in caso di accordo l'autentica del pubblico ufficiale. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale. E' cura del delegato a partecipare all'incontro presentare e consegnare al Mediatore la delega conferitagli, unitamente a copia del proprio documento d'identità, per la loro acquisizione agli atti della procedura.

13. Nell'ipotesi in cui venga richiesto rinvio degli incontri di mediazione programmati, l'Organismo considererà irricevibili tutte le richieste di rinvio del primo incontro delle Parti Chiamate che non siano suffragate dalla formale adesione al procedimento compresa la corresponsione delle relative indennità. La richiesta di rinvio del primo incontro comunicata a mezzo PEC dalla Parte Istante o dal Chiamato che ha formalmente aderito, purché sia motivata ed avvenga non oltre 48 ore dalla data dell'incontro, salvo casi di sopraggiunta impossibilità o urgenza, sarà di norma accolta sentito

il Mediatore incaricato. Il nuovo incontro verrà fissato compatibilmente alle disponibilità dell'Organismo. L'Organismo, sentito il mediatore incaricato, si riserva di respingere le richieste di rinvio degli incontri di mediazione successivi al primo, già calendarizzati e preventivamente concordati tra il Mediatore e le Parti qualora le stesse non siano debitamente motivate o si protraggono ben oltre i termini previsti per lo svolgimento del procedimento.

14. Il Mediatore conduce personalmente l'incontro senza formalità di procedura, si adopera da subito per cercare di favorire il raggiungimento di un accordo di conciliazione, sentendo le Parti congiuntamente e/o attivando sessioni separate. Il contenuto del colloquio con ogni singola Parte rimarrà strettamente riservato salva diversa disposizione della Parte interessata. Il procedimento di conciliazione può concludersi in un'unica seduta oppure, ove sia necessario ed utile, il Mediatore - d'intesa con le Parti - può fissare eventuali altri incontri successivi al primo. Le Parti e gli Avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse.

15. Le Parti in mediazione possono chiedere - mediante istanza contenente l'indicazione della motivazione per la quale si fa richiesta - l'accesso agli atti sia mediante esame visivo dei documenti, sia mediante il rilascio di copia dei documenti, anche su supporto informatico. In questo caso, il rilascio di copia può essere subordinato al pagamento di un costo di riproduzione/scansione (art. 22, co 1, lett. v) del D.M. 150/2023.

16. Le Parti in mediazione hanno diritto di accedere alla visione degli atti del procedimento depositati dalle stesse nelle sessioni comuni; nel caso di atti depositati nel corso della sessione separata, ad essi può accedere soltanto la Parte che ha provveduto al relativo deposito.

17. Del primo incontro il Mediatore redige apposito processo verbale, sottoscritto dalle Parti e dai Procuratori e in generale da tutti i partecipanti che siano stati ammessi all'incontro (tirocinanti, traduttori, assistenti alla comunicazione, ...) i quali sottoscriveranno il documento redatto al termine dell'incontro quale formale impegno alla riservatezza nei confronti degli altri partecipanti. Se il procedimento si conclude al primo incontro senza raggiungere un accordo, nessuna ulteriore indennità dovrà essere corrisposta all'Organismo eccetto eventuali ulteriori spese vive accessorie maturate. Qualora si raggiunga l'accordo saranno applicate le indennità previste.

18. La mediazione può avvenire anche in modalità telematica con il consenso di tutte le Parti. E' possibile anche la mediazione telematica tenuta in "modalità mista" nei casi in cui una parte partecipi in videoconferenza e l'altra si colleghi insieme al mediatore dalla sede dell'Organismo.

La parte che partecipa da remoto deve pertanto dotarsi di strumenti idonei per consentire il regolare svolgimento della mediazione. L'Organismo non è responsabile di eventuali difficoltà di accesso

e/o problematiche che possano rendere impossibile o difficoltoso lo svolgimento delle sessioni da remoto.

19. La mediazione telematica, nel rispetto del disposto di cui all'art. 8-bis del D.Lgs. 28/2010, si svolge secondo modalità che garantiscono l'assoluto rispetto della privacy e la protezione delle dichiarazioni scambiate e delle informazioni emesse, attraverso il sistema di collegamento audiovisivo utilizzato dall'Organismo che assicura la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. L'Organismo è titolare del seguente dominio di secondo livello www.arsmediasrl.it da cui si accede alla piattaforma online.

La piattaforma telematica utilizzata offre all'utente l'opportunità di poter operare anche dalla propria residenza o domicilio attraverso il link che verrà fornito preventivamente all'indirizzo e-mail fornito dall'interessato.

Il Mediatore quindi gestirà in piena autonomia il dialogo tra le Parti, potendo attivare o escludere i singoli utenti a seconda delle esigenze per valutare le loro diverse posizioni, tentando di raggiungere, attraverso il confronto, una soluzione condivisa. In nessun caso è prevista la registrazione degli incontri di mediazione.

20. A conclusione del procedimento, il Mediatore redige un unico documento informatico in formato nativo digitale contenente il verbale e l'eventuale accordo e lo invia, anche avvalendosi della Segreteria dell'Organismo, alle Parti, di norma a cominciare dall'Istante, per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Analogamente i documenti andranno sottoscritti digitalmente dai Legali, ove previsti o presenti. Acquisiti i documenti firmati dalle Parti e dai Legali, il Mediatore procederà a sottoscrivere a sua volta il documento nativo digitale che sarà quindi inviato in copia alle Parti di norma per il tramite degli Avvocati ed archiviato digitalmente, nel rispetto delle normative vigenti, a cura dell'Organismo. La sottoscrizione dovrà avvenire di norma nello stesso giorno in cui si tiene l'incontro di mediazione telematica, ed in caso di ritardi e/o disfunzioni tecniche non dipendenti dalla volontà dei partecipanti, il verbale potrà contenere firme apposte in data successiva a quello dell'incontro.

21. Alla luce di quanto sopra regolamentato, per la mediazione telematica si deve essere in possesso di una firma digitale. Nel caso in cui una o più Parti non siano munite di firma digitale o di firma elettronica qualificata, ma siano in possesso di SPID, l'Organismo metterà a loro disposizione strumenti per provvedervi con il pagamento delle relative spese.

22. Anche nel caso di gestione del procedimento di mediazione telematica in "modalità mista" la formazione del processo verbale con l'eventuale accordo e le relative sottoscrizioni, di norma avverranno secondo le modalità e le forme sopra descritte. Ciascuna Parte può sempre chiedere al Re-

sponsabile dell'Organismo di partecipare agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. In questi casi, qualora le Parti concordemente non intendano svolgere il procedimento in modalità telematica (secondo quindi le modalità previste dall'articolo 8-bis del D.Lgs. 28/2010) ma vogliono, per singoli incontri o per l'intera durata del procedimento, parteciparvi in collegamento audio visivo da remoto, si applicano le previsioni di cui all'art. 8-ter del D.Lgs. 28/2010, introdotto dal D.Lgs. 216/2024. In ogni caso le Parti cooperano in buona fede e lealmente affinché gli atti formati durante un incontro al quale una o più di esse partecipano con le modalità previste dal presente capoverso siano firmati senza indugio.

23. Nell'ipotesi in cui, concluso il procedimento svoltosi in una delle modalità previste (in presenza, in collegamento audiovisivo, telematica) una o più Parti si rifiutino di sottoscriverlo o non adempiano alla prevista sottoscrizione, dopo preventivi formali inviti a provvedervi a cura dell'Organismo, il Responsabile attesterà con documento a parte l'evento ostativo al perfezionamento del documento finale con tutte le sottoscrizioni da allegare, con atto separato, al processo verbale conclusivo.

25. Se è raggiunto un accordo di conciliazione, il Mediatore forma processo verbale al quale è allegato, redatto in calce o con documento a parte richiamato nel processo verbale conclusivo e collazionato come allegato allo stesso, l'accordo medesimo.

26. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore formulerà una proposta di conciliazione quando la stessa è richiesta espressamente da tutte le Parti, ovvero se le stesse aderiscono espressamente alla possibilità di formulazione prospettata dal Mediatore. Il Mediatore può formulare una proposta in presenza dei requisiti e con le modalità previste dall'art. 11 D.Lgs. 28/2010 e si riserva il diritto di non verbalizzare alcuna proposta, in cui ritenga di non avere sufficienti elementi. In ogni caso, prima della formulazione della proposta, il Mediatore informa le Parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 28/2010.

La proposta del Mediatore da sottoporre alle Parti dovrà essere formulata per iscritto a mezzo PEC, di norma per il tramite degli Avvocati, ove previsti o presenti. Le Parti fanno pervenire al Mediatore, per iscritto ed entro sette giorni dalla comunicazione o nel maggior termine indicato dal mediatore, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

27. ARSMEDIA S.r.l. ai sensi dell'art.6, comma 1, lettera t) del D.M. 150/2023, prevede di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri Organismi con i quali abbia raggiunto a tal

fine un accordo di reciproca collaborazione, per la gestione delle procedure di mediazione, anche per singoli affari, impegnandosi a dare comunicazione degli intervenuti accordi al Responsabile del Registro ed evidenza sul proprio sito web.

Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccettuate quelle effettuate in occasione di sessioni separate (art. 22, co. 1, lett. m) del D.M. 150/2023).

Articolo 6 – Tirocinio Assistito Gratuito

1. L'Organismo, al fine di promuovere e favorire lo sviluppo dell'attività di mediazione e la formazione pratica di nuovi mediatori, si impegna a garantire la partecipazione di uno o più mediatori al procedimento di mediazione sotto forma di Tirocinio Assistito, a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del D.M. 150/2023, obbligatorio ai fini della attestazione da parte del mediatore di aver partecipato in affiancamento ad un mediatore accreditato ad almeno dieci mediazioni con adesione della parte invitata, in aggiunta alla partecipazione e superamento della prova finale di un corso di formazione riservato ad un numero massimo di 40 partecipanti.
2. Offre la propria disponibilità, da formalizzare con apposito accordo con Enti di formazione accreditati, a far partecipare i formandi mediatori ad incontri di mediazione all'interno dei moduli pratici previsti nel percorso formativo.
3. La richiesta di poter partecipare come tirocinante alla mediazione, o anche ad una fase del percorso di mediazione, potrà essere promossa anche dagli stessi mediatori, personalmente o presentando per iscritto richiesta alla segreteria dell'organismo. In ogni caso la scelta del procedimento per il tirocinio avverrà da parte del Responsabile dell'Organismo.
4. L'Organismo si raccorderà preventivamente con il Mediatore e le Parti del procedimento per verificare la disponibilità delle stesse ad acconsentire alla presenza, salvo in ogni caso che non venga superato un numero massimo di tirocinanti alla mediazione stabilito a discrezione dell'Organismo, per non interferire in alcun modo sul buon andamento della mediazione. Anche il mediatore tirocinante deve garantire la propria riservatezza sottoscrivendo il verbale quale assunzione di responsabilità.

Articolo 7 – Mediatore Ausiliario - Consulente Tecnico

1. E' facoltà del Responsabile dell'Organismo nel caso in cui sorgano particolari complessità tecniche che richiedono specifiche competenze, ai sensi dell'art. 8 comma 1 del Decreto Legislativo 28/2010, nominare uno o più Mediatori Ausiliari.

2. Il Mediatore può anche avvalersi di Esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i Tribunali. I consulenti, sulla base di accordi intercorsi con l'Organismo, redigeranno il costo della parcella, posta interamente a carico delle Parti, determinandola secondo le tariffe professionali vigenti stabilite ai sensi del D.M. 30 maggio 2022 per i periti e i CTU nominati dal Tribunale (art. 22, co. 1, lett. T) del d. m. 150/2023). Le Parti possono altresì, al momento della nomina, convenire sulla producibilità in giudizio della sua relazione, anche in deroga al dovere di riservatezza di cui all'art. 9 del D.Lgs. 28/2010. In questo caso la relazione è valutata ai sensi dell'art. 116, comma primo, del codice di procedura civile. La richiesta di nomina dell'esperto e il conferimento dell'incarico, va formalizzato in apposito verbale redatto nell'ambito del procedimento conciliativo e sottoscritto dalle Parti, dai Procuratori oltre che dal Mediatore.

3. Le Parti potranno altresì richiedere di avvalersi di consulenti tecnici fiduciari, ancorchè non iscritti tra i consulenti tecnici presso i Tribunali, individuati con apposite convenzioni dall'Organismo, cui sottoporre richieste di pareri o specifiche risultanze tecniche. In questi casi il conferimento dell'incarico ed i rapporti saranno tenuti direttamente dalle Parti che provvederanno al pagamento degli onorari concordati.

Articolo 8 – Conclusione della mediazione

1. La mediazione si conclude quando le Parti hanno conciliato la controversia; quando vi sia l'impossibilità a raggiungere una conciliazione; quando una o entrambe le Parti non partecipino alla stessa. In tutti i casi ciascuna delle Parti che ha aderito alla procedura di mediazione si obbliga a corrispondere ad ARSMEDIA S.r.l. il saldo delle indennità di mediazione e delle spese vive documentate prima che la mediazione stessa sia conclusa; il rilascio del verbale conclusivo è subordinato all'integrale pagamento dell'indennità di mediazione con riferimento alle ulteriori spese di mediazione, con vincolo di solidarietà tra le Parti (art. 34, co. 3, D.M. 150/2023).

2. Anche nei casi di mediazione volontaria, in caso di conciliazione non riuscita per la mancata partecipazione di una Parte, il mediatore, dopo aver verificato tutte le possibilità per favorire la partecipazione, redige un verbale di esito negativo della mediazione. La richiesta ed il relativo rilascio di attestazioni da parte della Segreteria è sempre subordinata alla conclusione del procedimento certificata dal verbale redatto a cura del Mediatore.

3. Quando l'accordo non è raggiunto, il Mediatore formula un processo verbale conclusivo dell'incontro che riassume l'andamento del confronto e ne certifichi l'esito.

4. Il Mediatore può formulare una proposta di conciliazione quando la stessa è richiesta espressamente da tutte le Parti, ovvero se le stesse aderiscono espressamente alla possibilità di formulazione

prospettata dal Mediatore. Il Mediatore può formulare una proposta in presenza dei requisiti e con le modalità previste dall'art. 11 D.lgs. 28/2010 e si riserva il diritto di non verbalizzare alcuna proposta nel caso in cui ritenga di non avere sufficienti elementi. Nel caso di richiesta congiunta delle Parti, il Mediatore potrà chiedere al Responsabile di essere affiancato da altro Mediatore per dar seguito all'adempimento richiesto. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le Parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 28/2010. La proposta di conciliazione è comunicata alle Parti, sempre per iscritto, anche tramite posta elettronica certificata presso i rispettivi Legali, ove previsti o presenti, e comunque con qualsiasi mezzo idoneo a garantirne l'effettività, ed entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione predetta, o nel maggiore termine indicato dal Mediatore che lo stabilirà considerata la natura delle parti, la complessità della controversia, ogni altro elemento che possa favorirne la valutazione, le Parti, anche per il tramite dei rispettivi Legali ove presenti o previsti, comunicheranno l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel predetto termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle Parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento. In caso di mancata accettazione il Mediatore invierà alle Parti, direttamente o tramite la Segreteria dell'Organismo un verbale dallo stesso sottoscritto che certifica l'esito della mancata conciliazione.

5. Se l'accordo è raggiunto, ovvero se tutte le Parti aderiscono alla proposta del Mediatore, si forma il processo verbale che deve essere sottoscritto dalle Parti e dai loro Procuratori, oltre che dal Mediatore che certifica l'autografia delle sottoscrizioni. Il Mediatore darà atto nel processo verbale dell'eventuale impossibilità a sottoscriverlo da qualcuno tra i partecipanti, e della delega sostanziale conferita dallo stesso al proprio legale o ad altro partecipante all'incontro secondo le modalità e forme previste dall'art 8, comma 4-bis del D.Lgs. 28/2010 e disciplinate dal presente regolamento all'art. 5. L'eventuale accordo raggiunto deve essere contenuto in un documento separato allegato al processo verbale conclusivo, o redatto in calce allo stesso. L'accordo sottoscritto dalle Parti e dagli stessi Avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli Avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.

6. In caso di mediazione volontaria, non sussistendo l'obbligo di assistenza legale, l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del Presidente del Tribunale del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione avanti al quale l'accordo è stato raggiunto, previo accerta-

mento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico. Dall'omologazione deriva analoga efficacia di titolo esecutivo.

7. Il processo verbale e l'eventuale accordo ove raggiunto verranno redatti in tanti originali quante sono le Parti (quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi si considerano come un'unica Parte) oltre ad un originale che rimarrà conservato agli atti dell'Organismo, restando acquisito, insieme agli allegati e ad ogni documento prodotto, al fascicolo del procedimento. Successivamente su richiesta delle Parti interessate, potrà essere rilasciata copia del processo verbale e dell'eventuale accordo, a firma del Responsabile dell'Organismo ARSMEDIA S.r.l., anche ai fini, se mediazione volontaria, dell'istanza di omologazione.

8. Il verbale e l'eventuale accordo ad esso allegato sono depositati presso la Segreteria dell'Organismo che cura l'osservanza dell'obbligo fatto all'Organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione (D.Lgs. 28/2010, art. 11, co. 6). Del verbale e dell'eventuale accordo ad esso allegato o in calce depositati presso la Segreteria dell'Organismo è rilasciata copia alle Parti che lo richiedono. ARSMEDIA Srl archivia ciascun fascicolo all'interno di cartelle distinte e numerate raccolte in appositi contenitori e custoditi in un locale separato e non accessibile a terzi. La sede Legale di Via Giacomo Ucciardello n. 1 in Giarre (CT) è munita di sistema di allarme oltre a porte/finestre con barre metalliche anti intrusione. Per i procedimenti svolti presso una sede secondaria accreditata, l'originale del processo verbale di avvenuta o mancata conciliazione e dell'eventuale accordo verrà ivi conservato; le sedi sono organizzate in maniera tale da garantire idonee misure di sicurezza.

9. La Segreteria dell'Organismo è inoltre incaricata dal Responsabile di custodire il fascicolo di ciascuna procedura attivata e di tenere il registro, anche informatico, delle procedure di conciliazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle Parti, l'oggetto della controversia, il valore della controversia, il mediatore designato, la sede, la durata del procedimento - data di registrazione, del primo incontro e di conclusione - il relativo esito, l'eventuale proposta formulata, la sua eventuale accettazione o rifiuto, la fruizione del gratuito patrocinio di una o entrambe le Parti, il processo verbale conclusivo, datato, attestare il mancato accordo ovvero il processo verbale conclusivo con l'allegato accordo conciliativo, entrambi datati, il tutto in conformità all'art. 6, comma 1, lett. p, del D.M. 150/2023. Sarà altresì riportata la modalità di svolgimento degli incontri e le date in cui gli stessi sono stati tenuti.

La Segreteria annota qualsiasi rilascio di copie, documenti ed attestazioni inerenti i procedimenti, previa verifica della sussistenza di tutti i requisiti richiesti ai sensi di Legge e del presente Regolamento.

10. Per le mediazioni telematiche e per quelle gestite in modo misto con modalità audiovisive da remoto si richiamano le modalità e forme di verbalizzazione e sottoscrizione previste dall'art. 8-bis e 8-ter del D.Lgs. 28/2010, già disciplinate in seno all'art. 5 del presente regolamento e che qui si intendono richiamate. La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'organismo di mediazione, in conformità all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005 (art.8-bis co. 4 del D.Lgs. 28/2010).

11. Le Parti possono facoltativamente redigere una scheda di valutazione messa a disposizione dall'Organismo (allegato 2) e scaricabile dal sito, nell'ottica del miglioramento continuo del servizio prestato.

12. Le Parti possono altresì presentare eventuali reclami/osservazioni, anche telematicamente, attraverso l'apposita sezione del sito – obblighi di trasparenza. L'Organismo esaminerà i reclami e darà riscontro a firma del Responsabile entro 30 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.

Articolo 9 – Riservatezza

1. La procedura di mediazione è riservata. Qualsiasi informazione, affermazione o dichiarazione, offerta o promessa fatta, atto o documento prodotto nel corso della procedura da ciascuna delle Parti, dai loro rappresentanti, legali ed esperti, e dal mediatore, è riservata e non può essere divulgata a terzi, salvo il caso in cui le Parti consentano a derogarvi.

2. Le Parti si impegnano a non utilizzare quanto sopra nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo il mancato accordo in mediazione e in ogni altra e diversa sede – compresa quella contenziosa o arbitrale – e a non citare in giudizio come testimoni, sui fatti e sulle circostanze di cui siano venuti a conoscenza nel corso del procedimento, il mediatore o il suo ausiliario, il personale, il responsabile dell'organismo, i tirocinanti e chiunque altro sia stato coinvolto nella procedura, così come deferirli al giuramento decisorio. In particolare al Mediatore si applicano le disposizioni dell'art. 200 del c.p.p. e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'art. 103 del c.p.p. in quanto applicabili.

3. Le Parti e ogni altra persona partecipante alla Mediazione – inclusi gli Avvocati ed eventuali consulenti – sono tenuti a mantenere la massima riservatezza e a non fare affidamento, o presentare come prova in qualsiasi procedimento arbitrale, giudiziale o di altra natura:

a. opinioni espresse, suggerimenti o offerte fatte dalla controparte, o dal mediatore;

b. ammissioni fatte dalla controparte;

c. la circostanza che una delle parti abbia o meno indicato la volontà di accettare una proposta di soluzione della lite fatta dalla controparte o dal mediatore.

4. Chiunque presti la propria opera o il proprio servizio su incarico di ARSMEDIA S.r.l., o partecipi al procedimento di mediazione, come pure il personale dipendente dell'organismo, è tenuto all'obbligo della riservatezza su quanto appreso nel corso del procedimento o in ragione dello stesso.
5. Nel caso di sessioni separate i contenuti del colloquio con ogni singola Parte rimarranno strettamente riservati salva diversa disposizione della Parte interessata. Il Mediatore pertanto non potrà divulgare il contenuto delle dichiarazioni rese o delle informazioni acquisite dovendo mantenerle riservate nei confronti delle altre Parti, salvo e nei limiti del consenso espressogli della parte dichiarante o da cui provengono le informazioni.
6. I dati raccolti da ARSMEDIA S.r.l. sono trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.196/2003 e sue successive modifiche ed integrazioni e del regolamento UE 2016/679, artt. 9-10.

Articolo 10 – Indennità di mediazione

- 1. L'Organismo ARSMEDIA S.r.l. dichiara di adottare, ai fini delle indennità, la tabella delle spese di mediazione di cui all'allegato A del D.M. 150/2023 in conformità a quanto previsto dall'art. 13, comma 4. La Tabella A viene allegata in calce al presente regolamento di cui è parte (allegato A).**
2. L'indennità comprende distintamente le spese di avvio del procedimento di mediazione e le spese di mediazione comprendenti l'onorario del Mediatore per l'intero procedimento di mediazione. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento o di nomina di mediatori ausiliari.
3. Per il primo incontro le Parti sono tenute a versare all'organismo di mediazione un importo a titolo di indennità, costituita dalle spese di avvio del procedimento di mediazione e le spese di mediazione comprendenti il compenso del mediatore secondo il sottostante schema stabilito dall'articolo 28, co. 3 del D.M. 150/2023. Sono altresì dovute e versate le spese vive, diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi documentati effettuati dall'organismo per la convocazione delle Parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei documenti previsti dall'articolo 16, co. 4.
4. Sono dovuti e versati a titolo di spese di avvio i seguenti importi:
- a) € 40,00 per le liti di valore sino ad € 1.000,00;
 - b) € 75,00 per le liti di valore €1.000,01 sino a € 50.000,00;
 - c) € 110,00 per le liti di valore superiore ad € 50.000,00 ed indeterminato;
5. Sono dovuti a titolo di spese di mediazione i seguenti importi:

- a) € 60,00 per le liti di valore non superiore a €1.000 e per le cause di valore indeterminabile basso;
- b) € 120,00 per le liti di valore da €1.000,01 sino a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile medio;
- c) € 170,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile alto.

6. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art.5, comma 1, del decreto legislativo o quando è demandata dal giudice (art. 5-quater), l'indennità di mediazione come sopra determinata è ridotta di un quinto.

7. Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi sono dovuti esclusivamente gli importi come sopra determinati.

8. In caso di raggiungimento dell'accordo al primo incontro, ai sensi dell'articolo 28, comma 7 del D.M. 150/2023 sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità alla tabella di cui all'allegato A del D.M. 150/2023 adottata dall'Organismo ARSMEDIA S.r.l., detratti gli importi previsti per le spese di mediazione iniziali (art. 28, co. 5 D.M. 150/2023), con una maggiorazione del dieci per cento.

In caso di raggiungimento dell'accordo in incontri successivi al primo, sono dovute all'Organismo le ulteriori spese di mediazione calcolate secondo la tabella di cui all'allegato A maggiorate del venticinque per cento, detratti gli importi previsti per le spese di mediazione iniziali così come disciplinato dal D.M. 150/2023.

9. Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza accordo sono dovute all'Organismo le ulteriori spese di mediazione calcolate secondo la tabella di cui all'allegato A, detratti gli importi previsti per le spese di mediazione iniziali così come disciplinato dal D.M. 150/2023.

10. Le Parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all'organismo le ulteriori spese di mediazione in caso di raggiungimento dell'accordo o di prosecuzione del procedimento con incontri successivi al primo.

11. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo o quando è demandata dal Giudice, le spese di mediazione, determinate in conformità ai precedenti commi, sono ridotte di un quinto.

12. Quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi l'organismo li considera come una parte unica ai fini della corresponsione dell'indennità. La determinazione della sussistenza del

centro di interesse e/o del numero dei centri di interesse, è lasciata al prudente apprezzamento del Mediatore, in contraddittorio con le Parti della mediazione.

13. In tema di indennità, per quanto qui non puntualmente disciplinato, si richiamano gli artt. 28-29-30-31-34 del D.M. 150/2023 in quanto applicabili. In particolare l'Organismo potrà applicare la fattispecie disciplinata dall'art. 31, comma 3, che prevede in caso di conciliazione in incontri successivi al primo, che gli importi massimi della tabella di cui all'allegato A, in aggiunta alla maggiorazione prevista dall'articolo 30, comma 2, possono essere maggiorati fino al venti per cento, in ragione dell'esistenza di almeno uno dei seguenti criteri: a) esperienza e competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti; b) complessità delle questioni oggetto della procedura, quali l'impegno richiesto al mediatore, valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri.

Articolo 11 – Gratuito patrocinio

1. L'Organismo, per quanto di competenza, dà piena attuazione alla vigente normativa, D.Lgs. 28/2010, Capo II-bis, artt. da 15-bis a 15 decies, che disciplina il patrocinio a spese dello Stato nella mediazione civile commerciale. Per le materie obbligatorie di cui all'.5 comma 1, la Parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, presenterà il modulo debitamente compilato predisposto dall'Organismo e disponibile sul sito web nella sezione dedicata, contenente dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, corredato dalla determinazione di ammissione anticipata al patrocinio a cura del COA competente e della certificazione ISEE in corso di validità che, al protrarsi della procedura al momento della sua scadenza, dovrà essere aggiornata.

2. La Parte ammessa al gratuito patrocinio non deve alcuna indennità all'Organismo. Tuttavia, le sopravvenute modifiche delle condizioni reddituali che escludono l'ammissione al patrocinio debbono essere immediatamente comunicate all'Organismo così come al Consiglio dell'Ordine che ha deliberato l'ammissione in via anticipata ed in tal caso dovranno essere corrisposte le indennità previste.

3. Qualora per la natura e l'oggetto della controversia l'intervenuta conciliazione comporti alla Parte ammessa al gratuito patrocinio l'assegnazione di beni immobili o il riconoscimento di cospicue somme di denaro che superino il limite reddituale previsto per legge, la stessa dovrà parimenti corrispondere all'Organismo le indennità previste.

Articolo 12 – Responsabilità delle Parti

1. E' di competenza esclusiva delle Parti che ne rispondono personalmente:

- a) l'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione. ARSMEDIA s.r.l. non può essere ritenuta responsabile di eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze non segnalate tempestivamente e chiaramente all'inoltro della domanda e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell'Organismo;
- b) le indicazioni inerenti l'oggetto e le ragioni della domanda e delle obiezioni ad essa, rispettivamente indicate nell'istanza e nell'adesione alla mediazione;
- c) l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione in tutti i casi in cui la stessa è prevista quale condizione di procedibilità, allorquando vi sia una eventuale ipotesi giudiziale di litisconsorzio necessario;
- d) i dati identificativi delle Parti che sono coinvolte e a cui inviare le comunicazioni;
- e) la determinazione del valore della controversia, indicata nella domanda di mediazione;
- f) le dichiarazioni concernenti la possibilità di usufruire del gratuito patrocinio;
- g) la forma ed il contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante;
- h) l'inesistenza di altre procedure di mediazione inerenti la medesima controversia innanzi ad organismi diversi;
- i) in generale qualsiasi dichiarazione che venga fornita all'Organismo o al Mediatore incaricato dal deposito della domanda alla conclusione della procedura;
- j) la piena conoscenza del regolamento di mediazione di ARSMEDIA S.r.l. e delle tariffe puntualmente applicate.

Articolo 13 – Sospensione o cancellazione dell'organismo dal registro

1. Nell'ipotesi di sospensione o cancellazione dell'organismo dal registro, ove ricorrano le ipotesi di cui agli artt. 35 e 36, l'Organismo si attiverà ai sensi dell'art. 40 del D.M. 150/2023.
2. Per i procedimenti in corso al momento della formalizzazione all'Organismo della sospensione o cancellazione troverà applicazione l'art. 41 ed in particolare la procedura di mediazione potrà proseguire davanti ad altro organismo, pubblico o privato, territorialmente competente.

Articolo 14 – Vigenza del regolamento

1. Il presente regolamento, approvato dal Responsabile del Registro troverà applicazione immediata a tutte le nuove pratiche di mediazione e potrà essere modificato da ARSMEDIA S.r.l. previa comunicazione al Responsabile del Registro secondo la procedura prevista.

2. In caso di modifiche al regolamento, le stesse non hanno effetto per le procedure in corso alla data dell'entrata in vigore.
3. L'attività di mediazione espletata da ARSMEDIA S.r.l., è regolata secondo il presente regolamento in conformità al dettato del D.Lgs. n.28/2010, come modificato dalla cd. "riforma Cartabia" del 2022 e dalle successive circolari, provvedimenti e note esplicative, nonché dalle previsioni del D.M. n.150/2023.
4. Il regolamento produce effetti all'interno del nostro ordinamento giuridico e del territorio nazionale.
5. Il Mediatore è tenuto ad osservare il Regolamento di Mediazione e il Codice Etico esercitando la propria attività nel pieno rispetto delle regole e dei principi ivi fissati, relativi ai propri doveri, poteri e responsabilità.

Giarre, 28 luglio 2026

ARSMEDIA S.r.l.

Avv. Angelo D'Anna

Legale rappresentante

Responsabile dell'Organismo

Firmato digitalmente da:

Angelo D'Anna

Data: 28/07/2026 11:50:56

ALLEGATO A

TABELLA DELLE SPESE DI MEDIAZIONE

(TABELLA A – ART. 31 COMMA 1 D.M. 150/2023)

VALORE DELLA LITE	SPESE in Euro	
	Minimi	Massimi
Fino a € 1.000,00	80,00	160,00
da € 1.001,00 a € 5.000,00	160,00	290,00
da € 5.001,00 a € 10.000,00	290,00	440,00
da € 10.001,00 a € 25.000,00	440,00	720,00
da € 25.001,00 a € 50.000,00	720,00	1.200,00
da € 50.001,00 a € 150.000,00	1.200,00	1.500,00
da € 150.001,00 a € 250.000,00	1.500,00	2.500,00
da € 250.001,00 a € 500.000,00	2.500,00	3.900,00
da € 500.001,00 a € 1.500.000,00	3.900,00	4.600,00
da € 1.500.001,00 a € 2.500.000,00	4.600,00	6.500,00
da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00	6.500,00	10.000,00

Per le mediazioni di valore superiore ad € 5.000.000,00, per lo scaglione minimo si applica un coefficiente dello 0,2% e per lo scaglione massimo dello 0,3%.

Quando il valore della mediazione è indeterminabile si applica lo scaglione da € 50.000,00 a € 150.000,00.

ALLEGATO 1

ACCETTAZIONE INCARICO DI MEDIATORE E DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA, IMPARZIALITA' E RISERVATEZZA

Il/La sottoscritto/a _____ C.F. _____, iscritto/a nell'elenco dei Mediatori di Sistema A.R. Mediazione Srl, in
sigla ARSMEDIA S.r.l., nominato dal Responsabile dell'Organismo Mediatore nella procedura di mediazione Prot. n. _____ del _____ R.G.M., tra
_____ e _____,

DICHIARA CHE

- è e rimarrà indipendente, imparziale e neutrale nei confronti delle Parti in lite, nel rispetto del regolamento di ARSMEDIA S.r.l.;
- si atterrà, nello svolgimento dell'incarico, alle norme stabilite dalla Legge, dal Regolamento di Mediazione e dal Codice Etico di ARSMEDIA S.r.l., che sottoscrivendo la presente, dichiara di conoscere e di aver letto attentamente, approvandoli e ratificandoli in ogni loro parte, e ad ogni richiesta organizzativa del Responsabile dell'Organismo;
- non sussistono, per quanto a sua conoscenza, cause di incompatibilità o conflitto di interessi per lo svolgimento dell'incarico affidatogli (se dovessero insorgere, o ne venisse a conoscenza, rinuncerà prontamente al mandato);
- il suo comportamento sarà informato alla più assoluta imparzialità nei confronti delle Parti (ovvero se si dovessero presentare ragioni di possibile pregiudizio per le Parti ne informerà immediatamente l'Organismo);
- ogni dichiarazione resa dalle parti o dai loro consulenti nell'ambito del procedimento nonché ogni informazione che sia stata acquisita durante lo stesso procedimento non sarà in alcun modo rivelata o divulgata a terzi.
- nessuno, e in alcuna occasione, potrà richiederli di fornire informazioni, dichiarazioni o testimonianza sulla procedura o sui fatti e documenti di cui sia venuto a conoscenza durante il procedimento trovando applicazione le disposizioni dell'art. 200 del c.p.p. nonché le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'art. 103 del c.p.p., in quanto applicabili;
- che tutti i dati e le informazioni raccolte nel corso della mediazione saranno trattati nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e della Legge 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e sue successive modifiche ed integrazioni;
- i rapporti giuridici intercorrenti tra le parti sono regolamentati dalle norme sul contratto di prestazione d'opera intellettuale che qui vengono integralmente richiamate ed applicate. In particolare per il procedimento di mediazione dichiara di accettare il compenso previsto dal regolamento e dall'accordo economico tra le Parti;
- eventuali controversie insorte tra il Mediatore e l'Organismo saranno risolte a mezzo procedura conciliativa, quale condizione preliminare obbligatoria per l'eventuale successivo esperimento di azione giudiziaria; il Mediatore elegge domicilio presso la Sede Legale dell'Organismo.

(luogo)

(data)

Il Mediatore incaricato

ALLEGATO 2

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

Il/la sottoscritto/a _____ residente in _____,
 CAP _____, Via _____, ha partecipato in data _____ al
 procedimento di mediazione gestito dal Mediatore Sig. _____,
 Pratica N. _____ R.G.M. del _____ ☐ in proprio ☐ in rappresentanza di
 _____, e compila la presente scheda.

Organismo (accessibilità alla procedura, personale, locali, servizi):

☐ insufficiente ☐ sufficiente ☐ buono ☐ ottimo

Mediatore (competenza, professionalità, imparzialità):

☐ insufficiente ☐ sufficiente ☐ buono ☐ ottimo

Grado di soddisfazione sulla mediazione:

☐ insufficiente ☐ sufficiente ☐ buono ☐ ottimo

Valutazione complessiva dei servizi:

☐ insufficiente ☐ sufficiente ☐ buono ☐ ottimo

Eventuali suggerimenti migliorativi del servizio e/o criticità riscontrate:

Con la sottoscrizione si autorizza il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (e ss.mm.ii.) e del Regolamento UE 2016/679.

Luogo _____ Data _____

Firma _____

La compilazione della presente scheda di valutazione al termine del procedimento di mediazione è prevista facoltativamente dall'art. 8 dal regolamento di procedura di ARSMEDIA S.r.l.